

SENTENZA N. 1199/2021
CON. 1490/2021



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE

PROC. N. 1321/2019 RG

Verbale di udienza del 18.6.2021 – Giudice dott. Giuseppe G. Infantini

All'udienza del 18.6.2021, alle ore 9.51, è comparsa l'avv. _____ per la parte attrice, la quale precisa le conclusioni come da atti difensivi, chiedendone l'accoglimento.

Nessun altro è presente.

Il Giudice designato

dato atto, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, disponendo che la sentenza faccia parte integrante del presente verbale.

Trani, 18.6.2021

Il Giudice designato
dott. Giuseppe G. Infantini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile
Area commerciale

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, Area commerciale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giuseppe Gustavo Infantini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1321/2019 R.G.

OGGETTO: "Azione di restituzione ex art. 2467, co.1, c.c.; revocatoria fallimentare, ex art. 67, co.2, l.f."

CONCLUSIONI: Per la parte attrice, unica costituita: come da verbale di udienza del 18.6.2021, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 26.2.2019 (a mani proprie; cfr. relata di notifica in calce alla copia di tale atto, prodotta dalla parte attrice) la curatela del Fallimento convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: *"-accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del Fallimento, per l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 2467 c.c. e/o dell'art. 67, co. 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della complessiva somma di € 43.900,00 effettuato dalla società fallita con sentenza n. 1/2017 del Tribunale di Trani del 17.01.2017, in favore - condannare la convenuta a pagare, in favore del Fallimento attore, la somma di € 43.900,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge."*

A fondamento di quanto domandato la curatela attrice ha dedotto:

che, con sentenza n.1/2017 di questo Tribunale del 17.1.2017, depositata il 24.1.2017, veniva dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario che dall'esame della documentazione acquisita agli atti della procedura, il curatore constatava che, nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, la detta società aveva disposto dei bonifici in favore per complessivi euro 43.900,00 (bonifici dei singoli importi meglio indicati a pag. 1 e a pag. 2 dell'atto di citazione e risultanti dall'estratto del conto corrente n.1000/6580, intestato alla società *in bonis*, acceso presso il Banco di Napoli), a titolo di "recupero conto soci" estinguendo, in tal modo, il suo debito nei confronti di quest'ultima, quale socio accomandante della società; che i

suddetti pagamenti sarebbero stati inefficaci nei confronti della massa dei creditori, in virtù di quanto disposto dall'art. 2467 c.c. - norma riguardante le società a responsabilità limitata ma ritenuta applicabile anche alle altre società- e dall'art. 67, co.2, l.f. (R.D. n.267/1942); che _____ era perfettamente a conoscenza della situazione finanziaria della società e, dunque, anche del suo stato di insolvenza, essendo, oltre che la madre del socio accomandatario _____ anche socia accomandante della società fallita (come tale avente un coinvolgimento diretto nello svolgimento dell'attività di impresa); che all'epoca dei pagamenti lo stato di decozione della società (poi dichiarata) fallita era assolutamente noto e conclamato, come dimostrato dal fatto che, durante il medesimo periodo, nei confronti della società erano state notificate svariate ingiunzioni di pagamento ed elevati protesti.

_____ non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ragion per cui è stata dichiarata contumace all'udienza del 14.6.2019.

Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. per la c.d. appendice scritta della trattazione, la causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta.

Indi, con ordinanza emessa all'udienza del 5.2.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.06.2021.

E alla odierna udienza del 18.6.2021 viene decisa ai sensi della detta norma, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'esito della precisazione delle conclusioni della parte attrice, unica costituita.

La curatela attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del Fallimento _____ del pagamento della complessiva somma di € 43.900,00 effettuato (nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento) in favore _____ (quale socia accomandante) dalla società _____ (fallita con sentenza n. 1/2017 del Tribunale di Trani del 17.01.2017, depositata il 24.1.2017; cfr. tale sentenza, di cui al doc. n.2 del fascicolo di parte attrice) e la conseguente condanna della detta convenuta alla restituzione di tale importo (oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo), invocando in via principale l'art. 2467 c.c. e, in subordine, l'art. 67, co.2, l.f..

Ciò è, ad avviso di questo giudicante, ammissibile, posto che, come rilevato in modo condivisibile da una parte della dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.c.), l'art. 2467 c.c. (nella formulazione, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, introdotta dall'art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nel disciplinare anche gli effetti del fallimento sui pagamenti in favore del socio in restituzione di un finanziamento, rappresenta un'ipotesi di revocatoria "speciale" (prevista al di fuori della legge fallimentare) e non è escluso che il curatore possa esercitare anche (come nel caso di specie) l'azione revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, ex art. 67 co.2, l.f., date le differenze tra le due azioni (sia in ordine al c.d. periodo sospetto, annuale nel primo caso,

semestrale nel secondo, sia in ordine alla automaticità, nel primo caso, della inefficacia del pagamento, ossia senza la necessità, da parte della curatela, di provare la c.d. *scientia decoctionis* in capo al socio convenuto).

Inoltre la curatela attrice ha investito correttamente questo Tribunale (che ha dichiarato il fallimento della società) anziché il c.d. Tribunale delle Imprese, non solo in ordine alla domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 67, co.2, l.f., ma anche in ordine alla domanda principale, formulata ai sensi dell'art. 2467, co.1, c.c.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'azione di restituzione prevista dalla seconda parte dell'art. 2467, co. 1, c.c., trae origine dal fallimento, ragion per cui non può trovare applicazione la competenza speciale delle sezioni specializzate in materia di impresa, prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, restando la controversia devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 della legge fall. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 24-10-2017, n. 25163; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 22-03-2019, n. 8274).

Fatte queste premesse, e passando dunque ad esaminare (nel merito) la domanda formulata dalla curatela attrice in via principale, va detto che, ai sensi dell'art. 2467 c.c. (nella detta formulazione, applicabile – si ribadisce – *ratione temporis* al caso di specie):

"Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento."

La *ratio legis* dell'art. 2467 c.c., consiste nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15-05-2019, n. 12994; Sez. I, 07-07-2015, n. 14056).

L'art. 2467 c.c. è volto, in ultima analisi, essenzialmente a tutelare i terzi creditori estranei alla società, sui quali finirebbe per trasferirsi, di fatto, il rischio d'impresa, qualora, apertasi una procedura concorsuale, dovessero concorrere con i soci finanziatori al riparto dell'attivo liquidato: potendo questi ultimi - secondo l'opinione comune - mediante i significativi poteri di controllo (art. 2476 c.c.) e di gestione (art. 2475 c.c.) riservati al socio nelle s.r.l., valutare in anticipo gli indici sintomatici di uno stato di crisi aziendale che rendano loro più conveniente l'erogazione

di nuova finanza tramite forme di mutuo soggetto a rimborso, piuttosto che con apporti di capitale di rischio (cfr. Cass. civ. Sez. I, 20-05-2016, n. 10509).

Essendo la disciplina dettata per le società a responsabilità limitata dall'art. 2467 c.c. e per le società eterodirette dall'art. 2497-*quinquies* c.c., di rinvio al primo (laddove l'impresa è "tipologicamente" caratterizzata dalla presenza di soci titolari di poteri sulla gestione e di adeguate informazioni, evocandosi il legame tra potere e rischio; cfr. Cass. civ. Sez. I, 15-05-2019, n. 12994 cit.), occorre allora chiedersi se l'art. 2467 c.c. sia applicabile anche al caso di specie, ove la curatela attrice ha chiesto alla convenuta la restituzione del rimborso di finanziamenti asseritamente effettuato (in suo favore, quale socia accomandante) dalla detta società (in accomandita semplice).

In altri termini, occorre valutare se l'art. 2467 c.c. sia operante anche al caso del rimborso, da parte di una società di persone (nel caso di specie da parte di una s.a.s.), di finanziamenti effettuati in precedenza da un suo socio accomandante.

E a tale quesito può darsi risposta affermativa.

Sebbene, infatti, a questo giudicante non consti che la giurisprudenza di legittimità si sia pronunciata, allo stato, su tale specifico profilo, è altrettanto vero che un'apertura da parte della Corte di Cassazione circa l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. anche a società (sebbene di capitali) diverse dalla società responsabilità limitata vi è già stata.

In particolare, l'articolo in questione è stato ritenuto applicabile anche alle società per azioni il cui assetto sia tale da consentire al socio finanziatore di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una società a responsabilità limitata (cfr. Cass. civ. Sez. I, 20/06/2018, n. 16291; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 07-07-2015, n. 14056 cit.).

La Corte di Cassazione ha, invero, chiarito che la *ratio* del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall'art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata, consiste nel contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento; e tale *ratio* è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile proprio dall'art. 2497-*quinquies* c.c., visto che siffatta norma ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

Di talché, l'art. 2467 è estensibile alle società azionarie a valle di una valutazione in concreto, dovendosi segnatamente valutare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea di volta in volta a giustificare l'applicazione della disposizione citata (cfr. Cass. civ. Sez. I, 20/06/2018, n. 16291 cit.).

In sostanza, come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, l'art. 2467 c.c. (e così pure l'art. 2497-*quinquies* c.c.) esprime un principio generale del diritto dell'impresa, come tale applicabile a tutte le situazioni nelle quali il finanziatore si trovi in una relazione tale da permettergli di beneficiare di asimmetrie informative

rispetto ai normali creditori (cfr. Tribunale Treviso, Sez. II, Decr., 12-03-2019, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Se la ratio dell'art. 2467 c.c. è allora quella di scoraggiare possibili comportamenti opportunistici e dannosi per il ceto creditorio da parte dei soci che hanno ampi poteri informativi e di gestione, dovrebbe allora ammettersi, come ritenuto da una parte della dottrina, l'applicazione analogica di tale norma ogniqualvolta il soggetto che effettua il prestito sia titolare di una posizione che gli consente di aver accesso alle informazioni sullo stato della società e, quindi, di influire sulla sua gestione.

E, in questo angolo visuale, non ci dovrebbero essere, quindi, difficoltà ad ammettere l'applicabilità del principio di corretto finanziamento dell'impresa contenuto nell'art. 2467 c.c. alle società di persone.

Particolarmente convincente – e rilevante nel caso in esame- è poi l'impostazione di quella parte della dottrina secondo cui il risultato operativo cui tende la postergazione legale del finanziamento del socio – ossia ampliarne la soggezione al rischio di impresa oltre il finanziamento- sarebbe già assicurato dal regime di responsabilità illimitata per i debiti sociali, sicché la postergazione legale potrà in principio configurarsi solo in relazione ai prestiti erogati dal socio accomandante (come nel caso in esame) o dal socio di società semplice che abbia convenzionalmente limitato la propria responsabilità e in ragione della concreta articolazione dei poteri di controllo e di informazione previsti dagli artt. 2261 e 2320 cod. civ.

Dunque, tirando le fila del discorso, ad avviso di questo giudicante l'art. 2467 c.c. invocato dalla curatela attrice è applicabile – in virtù di tale condivisibile impostazione della dottrina, da ultimo richiamata- anche al caso di specie, in cui è stato prospettato il rimborso, da parte di una società in accomandita semplice, in favore di un socio accomandante, di finanziamenti effettuati dal secondo in favore della prima nell'anno anteriore alla relativa dichiarazione di fallimento.

Ciò premesso in punto di ammissibilità della domanda formulata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2467 c.c., si ritiene che la stessa sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

Innanzitutto la curatela del Fallimento ha dimostrato che la
detta società ha disposto dei bonifici in favore per complessivi euro 43.900,00, con
la causale indicata di "recupero conto soci".

In particolare si tratta dei seguenti bonifici, come risulta dall'estratto del conto corrente n.1000/6580, intestato a tale società (all'epoca *in bonis*), acceso presso il Banco di Napoli &cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice):

1) data 15.01.2016, importo € 2.500,00; 2) data 25.01.2016, importo € 2.500,00; 3) data 28.01.2016, € 5.200,00;
4) data 16.02.2016, importo € 2.500,00; 5) data 04.03.2016, importo € 1.500,00; 6) data 07.04.2016, importo € 1.500,00; 7) data 14.04.2016, importo € 2.500,00; 8) data 04.05.2016, importo € 1.500,00; 9) data 19.05.2016, importo € 1.000,00; 10) data 06.06.2016, importo € 2.000,00; 11) data 11.08.2016, importo € 2.500,00; 12) data

14.09.2016, importo € 5.700,00; 13) data 10.10.2016, importo € 3.500,00; 14) data 02.12.2016, importo € 5.500,00; 15) data 09.12.2016, importo € 4.000,00.

Sono bonifici effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 2467 c.c., fatta eccezione per quello del 15.1.2016 (data valuta anche 15.1.2016) di euro 2.500,00 che, evidentemente, è precedente rispetto all'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della
e anche al semestre di cui all'art. 67, co.2, l.f., ossia con riferimento all'azione spiegata dalla attrice in via subordinata), essendo tale fallimento stato pronunciato con sentenza pubblicata il 24.1.2017.

Ragion per cui la restituzione dell'importo di euro 2.500,00 (relativo al bonifico del 15.1.2016) non spetta in ogni caso alla massa dei creditori del detto Fallimento, non rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 2467 c.c. (e, si ribadisce, neanche in quello di cui all'art. 67, co.2, l.f.).

Con riferimento, poi, alla restante somma di euro 41.400,00 (euro 43.900,00 – euro 2.500,00), la curatela attrice ha anche provato che si è trattato di rimborsi della società (poi fallita) alla convenuta (quale socia accomandante) per precedenti versamenti di quest'ultima qualificabili come veri e propri finanziamenti, anziché come apporto di capitale di rischio non rimborsabile se non all'esito del procedimento di liquidazione della società, essendo stati concessi in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, ossia in una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all'insolvenza.

Ed invert nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 5.2.2021 (cfr. relativo verbale) – in cui ha precisato di essere la mamma d nonché di essere stata socia accomandante della società fallita interrogata sui capitoli di prova articolati dalla parte attrice nell'ambito della memoria istruttoria del 13.9.2019 (depositata telematicamente, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 16.9.2019), nel confermare il capitolo n.1 (ossia che, in qualità di socia accomandante della odierna fallita aveva un coinvolgimento diretto nello svolgimento dell'attività di impresa ed era informata sulla situazione finanziaria della società) ha confermato, con valenza confessoria, anche il capitolo n.2, ossia che, nel corso degli anni, aveva finanziato la società versando periodicamente ingenti somme di denaro sul conto societario acceso presso la Banca Carige, in quanto la società si trovava in una situazione di insolvenza e difficoltà economica, precisando che *"...tanto è avvenuto sia verso la fine che anche prima, circa nel 2014/2015"*.

La circostanza, poi, riferita dalla convenuta sempre in sede di interrogatorio formale, secondo cui in sostanza non avrebbe mai ottenuto rimborsi *"perché le somme le riversavo alla società fallita anche sotto forma di finanziamenti per aiutarla"*, e la precisazione, con riferimento al capitolo n.4 (riguardante il rimborso del complessivo importo di euro 43.900,00 nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento della società in questione) secondo cui anche l'importo di € 43.900,00 sarebbe stato poi *"riversato sul conto della società fallita"*, aggiungendo poi, però, che *"dei 43.900,00 che mi chiede la curatela, circa € 20.000,00 non le ho potute riversare alla società fallita"*, avvalorano –

in mancanza di costituzione della convenuta e, *a-fortiori*, di prova dell'eventuale successiva corresponsione, da parte della detta società, degli stessi importi oggetto dei detti bonifici con causale "recupero soci"- la tesi della curatela e, cioè, che gli importi di tali bonifici riportati nell'estratto del detto conto corrente siano stati dei veri e propri rimborsi, da parte della società in favore della convenuta, di finanziamenti effettuati da quest'ultima, quale socia accomandante, per aiutare la prima che versava in una situazione di insolvenza e, comunque, di difficoltà economica.

Tale situazione, del resto, è stata dimostrata dalla curatela producendo:

- un decreto ingiuntivo (il n. 1498/2014; cfr. doc. n. 6 del relativo fascicolo) provvisoriamente esecutivo, emesso in data 8.3.2013 (depositato il 14.3.2013) dal Tribunale di Firenze su istanza della Banca Popolare Soc. Coop., con cui era stato ingiunto alla convenuta alla consegna di alcuni beni nonché il pagamento della somma di € 77.585,99;

- un decreto ingiuntivo (il n. 1777/2014; cfr. doc. n. 4 del relativo fascicolo) emesso in data 25.03.2014 (depositato il 29.4.2014) dal Tribunale di Bari su istanza della convenuta (n. liquidazione), con cui era stato ingiunto alla convenuta al pagamento dell'importo di € 184.302,88.

E, inoltre, nella sentenza di fallimento suddetta, depositata il 24.1.2017 (cfr. doc. n.2 del fascicolo di parte attrice), si dava anche atto, oltre che del debito della

convenuta (in liquidazione e in concordato preventivo), pari ad euro 242.221,58, fondato su decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, anche dei rilevanti debiti (come risultante dalle informative della Guardia di Finanza) della stessa società dichiarata fallita, sia di natura tributaria (circa un milione di euro per la sola Equitalia Sud s.p.a.) che previdenziale (euro 390.165,98 per l'INAIL).

Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, attesa l'inefficacia, nei confronti della massa fallimentare, del rimborso (di cui ai detti bonifici) dei finanziamenti per complessivi euro 41.400,00, la convenuta è tenuta a restituire al Fallimento attore, ai sensi dell'art. 2467, co.1, seconda parte, c.c., tale importo, al quale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, in ragione d'anno, con decorrenza dalla domanda (ossia dal 26.2.2019, data, quest'ultima, della notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.

Nello specifico i compensi professionali spettanti alla parte attrice vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 (per le attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria), con la riduzione, ex art. 4 del medesimo decreto, del 70% per quella di trattazione/istruttoria (essendosi

tale fase articolata solo nel deposito della memoria ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c. e di documenti, e nell'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta, senza prove testimoniali o accertamenti tecnici), e del 50% per le altre (in considerazione della non particolare durata della controversia e della complessiva attività difensiva espletata, essendo peraltro stata ridotta, anche se di poco, la pretesa restitutoria della parte attrice), tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 (per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale), in considerazione del valore della controversia (euro 41.400,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, Area Commerciale, in composizione monocratica - in persona del Giudice dr. Giuseppe Gustavo Infantini - definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **1321/2019** del Ruolo Generale, così provvede:

1. In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda formulata, ai sensi dell'art. 2467 c.c., dal Fallimento
n persona del curatore p.t., dichiara tenuta e condanna
al pagamento, in favore del Fallimento in
persona del curatore p.t., di euro 41.400,00, oltre interessi su tale somma, al tasso legale in ragione d'anno, con decorrenza dal 26.2.2019 sino all'effettivo soddisfo.

2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del Fallimento
in persona del curatore p.t., delle spese di lite, liquidate in euro 545,00 per esborsi
(contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo) ed in euro 3.283,00, oltre rimborso forfettario (15%) per
spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Trani, 18.6.2021

Il Giudice

dott. Giuseppe Gustavo Infantini



TRIBUNALE DI TRANI
Depositato in Cancelleria
Trani, 18 GIU 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Stefania Sardella

